

*Avv. Francesco Leone - Avv. Simona Fell - Avv. Maria Saia - Avv. Chiara Campanelli - Avv. Floriana Barbata
Dott. Ciro Catalano – Dott. Giuseppe Saeli – Dott. Raimonda Riolo - Dott. Marco Capone – Dott. Marco Cassata*

Studio in Palermo (90144) - Via Nunzio Morello 23 - Tel/Fax 091-7794561
Email info@avvocatoleone.com Pec francescoleone@pec.it Web www.avvocatoleone.com

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per i Signori

N.	COGNOME	NOME	NATO A	NATO IL	CODICE FISCALE
1	BONANNO	MARIA ELENA	CATANIA (CT)	09/06/1972	BNNMLN72H49C351H
2	CAIOLA	ROSALIA	MESSINA (ME)	31/01/1980	CLARSL80A71F158J
3	CERRONI	ANGELAMARIA ANTONIA	MELITO DI NAPOLI (NA)	12/06/1969	CRRNLM69H52F111M
4	CONTINO	MARIA PAOLA	NICOSIA (EN)	01/07/1978	CNTMPL78L41F892Z
5	CRIMALDI	CLAUDIA	PALERMO (PA)	28/08/1964	CRMCLD64M68G273G
6	FINOCCHIARO	TOMMASINA GIOVANNA	CATANIA (CT)	30/06/1974	FNCTMS74H70C351Q
7	GUCCIONE	ROBERTO	PALERMO (PA)	18/12/1977	GCCRRT77T18G273T
8	IOIME	EMMA	NAPOLI (NA)	04/08/1982	MIOMME82M44F839P
9	LONGHITANO	LAURA	BRONTE (CT)	13/06/1970	LNLGRA70H53B202E
10	MAGRO	GIOVANNA	CATANIA (CT)	10/01/1970	MGRGNN70A50C351F
11	MARCHESE	GIUSEPPE	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	06/12/1971	MRCGPP71T06I199T
12	MARZO	GIOACCHINO	CAPIZZI (ME)	02/07/1974	MRZGCH74L02B660Z
13	MICELI SOLETTA	CALOGERA MARIA	PALERMO (PA)	25/12/1972	MCLCGR72T65G273F
14	MIGLIACCIO	MARIA	PALERMO (PA)	03/10/1979	MGLMRA79R43G273O
15	MONACHELLO	MARIA BEATRICE	VILLAROSA (EN)	14/07/1968	MNCMBT68L54M011S
16	MONASTERO	ADRIANA	AGRIGENTO (AG)	09/11/1968	MNSDRN68S49A089B
17	PIRO	PIETRO	RIBERA (AG)	06/05/1978	PRIPTR78E06H269R
18	PUGLISI	CARMELA	CATANIA (CT)	10/10/1963	PGLCML63R50C351M
19	PULVINO	MARIA ORAZIA	VALLEDOLMO (PA)	14/12/1962	PLVMRZ62T54L603R
20	RIZZOTTI	ROSARIA	CATANIA (CT)	14/07/1959	RZZRSR59L54C351A
21	RODELLI	MARIA	CATANIA (CT)	15/12/1955	RDLMRA55T55C351V
22	SAITTA	LETIZIA	PALERMO (PA)	20/06/1975	STTLTZ75H60G273K
23	SALADDINO	SALVATORE	ENNA (EN)	07/09/1974	SLDSVT74P07C342G
24	SCALICI	CONCETTA	PALERMO (PA)	22/04/1975	SCLCCT75D62G273F
25	SCRAVAGLIERI	GIUSEPPE	CATANIA (CT)	07/10/1969	SCRGPP69R07C351F
26	SFERRAZZA	MARIA ALESSANDRA	PALERMO (PA)	13/01/1974	SFRMLS74A53G273O
27	TESTA	MATTIA	NICOSIA (EN)	10/12/1967	TSTMTT67T50F892P
28	VERDEROSA	MIRIAN	PALERMO (PA)	02/07/1973	VRDMRN73L42G273V

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'**avv. Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'**avv. Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), e dall'**avv. Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – mariasai@pecavvpa.it; fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3, giusta procure rilasciate in calce al presente atto

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. **80185250588**), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

- **U.S.R. Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia Romagna, U.S.R. Friuli Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria, U.S.R. Veneto** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

- **U.S.P. Agrigento, U.S.P. Alessandria, U.S.P. Ancona, U.S.P. Ascoli Piceno, U.S.P. Asti, U.S.P. Arezzo, U.S.P. Avellino, U.S.P. Bari, U.S.P. Belluno, U.S.P. Benevento, U.S.P. Bergamo, U.S.P. Biella, U.S.P. Bologna, U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Italiana), U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Ladina), U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Tedesca), U.S.P. Brescia, U.S.P. Brindisi, U.S.P. Cagliari, U.S.P. Caltanissetta, U.S.P. Campobasso, U.S.P. Caserta, U.S.P. Catania, U.S.P. Catanzaro, U.S.P. Chieti, U.S.P. Como, U.S.P. Cosenza, U.S.P. Cremona, U.S.P. Crotone, U.S.P. Cuneo, U.S.P. Enna, U.S.P. Ferrara, U.S.P. Firenze, U.S.P. Foggia, U.S.P. Forlì-Cesena, U.S.P. Frosinone, U.S.P. Genova, U.S.P. Gorizia, U.S.P. Grosseto, U.S.P. Imperia, U.S.P. Isernia, U.S.P. La Spezia, U.S.P. L'Aquila, U.S.P. Latina, U.S.P. Lecce, U.S.P. Lecco, U.S.P. Livorno, U.S.P. Lodi, U.S.P. Lucca, U.S.P. Macerata, U.S.P. Mantova, U.S.P. Massa Carrara, U.S.P. Matera, U.S.P. Messina,**

U.S.P. Milano, U.S.P. Modena, U.S.P. Napoli, U.S.P. Novara, U.S.P. Nuoro, U.S.P. Oristano, U.S.P. Padova, U.S.P. Palermo, U.S.P. Parma, U.S.P. Pavia, U.S.P. Perugia, U.S.P. Pesaro-Urbino, U.S.P. Pescara, U.S.P. Piacenza, U.S.P. Pisa, U.S.P. Pistoia, U.S.P. Pordenone, U.S.P. Potenza, U.S.P. Prato, U.S.P. Ragusa, U.S.P. Ravenna, U.S.P. Reggio Calabria, U.S.P. Reggio Emilia, U.S.P. Rieti, U.S.P. Rimini, U.S.P. Roma, U.S.P. Rovigo, U.S.P. Salerno, U.S.P. Sassari, U.S.P. Savona, U.S.P. Siena, U.S.P. Siracusa, U.S.P. Sondrio, U.S.P. Taranto, U.S.P. Teramo, U.S.P. Terni, U.S.P. Torino, U.S.P. Trapani, U.S.P. Trento, U.S.P. Treviso, U.S.P. Trieste, U.S.P. Udine, U.S.P. Varese, U.S.P. Venezia, U.S.P. Verbano-Cusio-Ossola, U.S.P. Vercelli, U.S.P. Verona, U.S.P. Vibo Valentia, U.S.P. Vicenza, U.S.P. Viterbo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'Ordinanza Ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017", nonché dell'ALLEGATO A1 contenente la tabella relativa alla valutazione dell'anzianità di servizio;
- della Nota Ministeriale emanata dalla Direzione Generale Personale della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 0009520 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la "*trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 22/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016*";
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

Si premette in

FATTO

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, l'Amministrazione resistente ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno 2016/2017.

Ai sensi del comma 108, art. 1, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, la procedura in esame ha ad oggetto la mobilità “straordinaria” territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia (che ai sensi del comma 68, art. 1, della medesima Legge “*comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento*”).

Pertanto, l’Amministrazione resistente, con un’unica procedura di mobilità, ha disciplinato:

- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali, da sempre esistiti (inerenti l’organico di diritto), che riguardano il personale scolastico assunto entro l’anno scolastico 2014/2015;
- sia l’assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 lettera b) e c), art. 1, della Legge 107/2015 (sull’organico di diritto e di potenziamento), come parte ricorrente.

In particolare, il superiore comma 108 stabilisce che: “*Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015[...]. Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale*”.

Ebbene, parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016, in seguito alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla Legge 107/2015 (c.d. “*Buona Scuola*”), e più in particolare, è stata assunta in ruolo nelle fasi b) e c) del suddetto piano straordinario, in quanto inserita nelle graduatorie ad esaurimento (ai sensi del comma 96 lettera b), art. 1, L. 107/2015).

In altri termini, il Legislatore, ai fini dell’assegnazione della sede definitiva dei

docenti assunti nelle predette fasi b) e c), ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità (cfr. comma 108, art. 1, L. 107/2015), ossia un atto organizzativo a portata generale, con il quale il Ministero, a seguito delle numerose assunzioni effettuate negli anni precedenti, detta una disciplina generale (mediante l'Ordinanza che si impugna) per lo svolgimento di una procedura di mobilità che possa consentire una riallocazione generale del personale scolastico sui diversi ambiti territoriali nazionali.

Si pone a questo punto della narrazione l'esigenza di entrare nel vivo della questione che ci occupa, precisando innanzitutto il contenuto del dettato normativo del comma 114, art. 1, L.107/2015.

In particolare, la disposizione appena citata recita: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...] Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:*

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.

Ebbene, una rapida scorsa alla norma appena illustrata è già sufficiente al fine di chiarire che il Legislatore ha, inequivocabilmente, inteso qualificare come titolo di merito per l'assunzione il servizio pre-ruolo eventualmente svolto dall'aspirante docente **A PRESCINDERE** (ed è questo l'aspetto più rilevante) dalla **NATURA PUBBLICA O PRIVATA DELLA SCUOLA** presso la quale tale servizio è stato espletato.

Lo si evince dall'espressione utilizzata (“nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”) che è volutamente generica e, pertanto, ampiamente inclusiva di qualunque istituzione rientri nel sistema scolastico.

Ebbene, nonostante la chiara indicazione normativa, il Ministero in sede di organizzazione delle procedure di mobilità, non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le istituzioni scolastiche “paritarie”.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che le scuole paritarie siano certamente da annoverare tra le “*istituzioni scolastiche*” a cui la disposizione sopra citata fa riferimento.

Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole paritarie ricomprendono tutte “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali”.

Dunque, sia la Legge 107/2015 che la Legge 62/2000 hanno dichiaratamente ed inequivocabilmente equiparato tutte le scuole pubbliche e private in relazione ad ogni aspetto inerente la carriera dei docenti.

Tuttavia, del tutto inopinatamente, l'Ordinanza impugnata ha invece attribuito **ben 3 punti** per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole statali, nelle scuole secondarie cd. “pareggiate” e nelle scuole primarie cd. “parificate” (cfr. Lista degli Allegati - Allegato D e relativa nota n. 4), la cui natura verrà meglio descritta in seguito.

Con ciò, l'Amministrazione ha di fatto negato qualsiasi riconoscimento al servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Come si vedrà meglio in seguito, tale determinazione dell'Amministrazione odierna resistente si pone innanzitutto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 107/2015, nonché dalla L. 62/2000 le quali, come sopra visto e come meglio si approfondirà in seguito, hanno espressamente equiparato le due tipologie di scuola.

In secondo luogo, il Provvedimento impugnato opera un'evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale che ha prestato servizio

pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate a scapito di quei docenti, come parte ricorrente, che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

Da ultimo, deve altresì sottolinearsi che l’O.M. oggi impugnata determina una ulteriore disparità di trattamento dei docenti di parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.

Infatti, la tabella di valutazione di anzianità di servizio (Allegato A1 all’O.M.), prevede l’attribuzione di **ben 6 punti** per ciascun anno di ruolo. Con ciò determinando una gravissima penalizzazione di tutti quei docenti che, come parte ricorrente, pur avendo accumulato pluriennale esperienza di insegnamento si vedono, tuttavia, superati da colleghi con minore esperienza, ma effettuata su ruolo.

Si rende noto che è stata regolarmente proposta istanza di accesso agli atti volta ad ottenere gli indirizzi di residenza di soggetti controinteressati nel presente ricorso, e che tale istanza ad oggi non è stata ancora evasa.

Pertanto, stante l’impossibilità oggettiva ad effettuare la predetta notifica sia anticipa sin d’ora la richiesta istruttoria innanzi a Codesto Ecc.mo TAR affinché sia emessa nei confronti della Amministrazione resistente un ordine di esibizione degli indirizzi di residenza necessari.

I provvedimenti sopra individuati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la questione oggetto del ricorso rientri nella giurisdizione di codesto Giudice Amministrativo.

Ed invero, l’Ordinanza Ministeriale impugnata non costituisce un provvedimento che rimane confinato esclusivamente nell’alveo dell’esercizio dei poteri datoriali, adottato in relazione alla posizione specifica di un singolo lavoratore ma, al contrario, si configura soprattutto come un atto di macro organizzazione con il quale il Ministero resistente, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali,

interviene a dettare la disciplina di dettaglio circa le modalità di espletamento della mobilità, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, appare chiaro come la predisposizione di tale Provvedimento comporti inevitabilmente molteplici valutazioni che hanno riguardo a profili organizzativi, all'assetto generale ed alla determinazione delle dotazioni organiche dell'intera amministrazione scolastica.

Tale circostanza appare dirimente al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Sull'argomento si è già espresso il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, che con Sentenza n. 910/2016, depositata il 7 marzo 2016, **dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo**, ha stabilito che: *“La ragione della preferenza per questa seconda tesi **risiede nel fatto che oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione**. La pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive. **La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe rilevare la questione relativa all'incidenza “diretta” o “indiretta” di tali provvedimenti sui singoli rapporti di lavoro, trattandosi di un profilo che non ne muta la intrinseca natura e dunque le regole di riparto della giurisdizione** (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 365; id. 30 novembre 2015, n. 5418)”*.

Secondo altra pronuncia del Supremo Giudice Amministrativo (Sezione V, Sentenza n. 6278/2013 depositata il 27.12.2013) *“Deve ritenersi fondato il motivo di ricorso volto a contestare il capo della sentenza con cui il Primo Giudice ha negato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riguardo ai motivi di ricorso volti a contestare gli atti di macroorganizzazione adottati dal Comune in sede di programmazione della fabbisogno del personale e di approvazione della dotazione organica dell'ente unitamente agli atti di approvazione delle modalità*

procedurali della mobilità volontaria, di approvazione dello schema di avviso pubblico di mobilità esterna e di indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di Capo Area Vigilanza e Attività Produttive. Si deve infatti rimarcare che l'impugnazione proposta in primo grado investe atti di macroorganizzazione che, anche a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono ancora esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Si deve aggiungere che detti atti assumono nella specie una caratterizzazione immediatamente lesiva della posizione di interesse legittimo del ricorrente".

Del resto, alcune considerazioni di carattere logico si aggiungono a quelle sovraesposte.

Ed invero, ove lo scrutinio in ordine alla legittimità dell'O.M. oggi impugnata fosse affidato unicamente al Giudice del Lavoro, si produrrebbe un elevatissimo rischio di conflitto di giudicati, nascente dal carattere diffuso delle pronunce rese dai Tribunali di tutto il territorio nazionale.

Appare evidente che siffatta eventualità produrrebbe un contesto di notevole confusione ed incertezza del diritto.

Tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore conferma della natura macro-organizzativa del Provvedimento oggi impugnato, mette in luce l'esigenza di un sindacato di legittimità accentrato con effetto caducatorio univoco.

Donde il primo motivo di censura.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 114 LETTERA B)

L. 107/2015 E DEL D.M. N. 94/2016;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 62/2000;

- ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA, CONTRADDITTORIETÀ E

PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

- ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA;

– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Come già precisato in punto di fatto, le disposizioni invocate a parametro di legittimità convergono univocamente verso una piena equivalenza tra le scuole statali e non statali.

Appare opportuno, pertanto, analizzarle nel dettaglio.

Viene innanzitutto in rilievo il comma 114, dell'art.1, della L. 107/2015, lettera b, che, nell'individuare i titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie del concorso scuola 2016, include espressamente “**b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado**”.

Con la disposizione sopra ricordata il Legislatore ha inteso riconoscere l'esperienza professionale acquisita dai docenti non di ruolo che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche **anche non statali**.

Evidentemente, lo stesso Legislatore ha preso atto della piena equivalenza dei contenuti dell'offerta formativa di entrambe le categorie scolastiche prese in considerazione.

E del resto, non potrebbe essere altrimenti, ove si consideri che, con un precedente intervento normativo tale piena equivalenza era stata sancita in maniera definitiva ed universale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge del 10 marzo 2000, n. 62, infatti, “**Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6**”.

Per comprendere appieno il significato della disposizione appena citata si impone la necessità di uno sguardo al sistema previgente.

Le tipologie di scuola non statale contemplate dal quadro normativo precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 62/2000 erano le seguenti:

- **Legalmente riconosciuta**: scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale che si otteneva una sola volta, definitivamente.
- **Parificata**: scuola elementare che otteneva il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione.
- **Autorizzata**: scuola materna che otteneva l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.
- **Pareggiata**: scuola che rilasciava un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

Queste, dunque, le tipologie di scuole non statali prima dell'entrata in vigore della L. 62/2000.

Malgrado il Legislatore avesse espressamente previsto e riconosciuto tali diverse istituzioni scolastiche, non aveva, tuttavia, attribuito identico valore al servizio prestato presso le stesse.

Ed invero, ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 era riconosciuto il solo servizio pre-ruolo prestato presso:

- le scuole **pareggiate** di istruzione secondaria ed artistica;
- le scuole **parificate** elementari.

Il sistema appena descritto, vigente sin dal 1970 (istituito con il DL 370/70 - conv. in L. 576/70 - e poi trasfuso nell'art. 485 del Testo Unico del 1994), è stato totalmente superato dalla successiva L. 62/2000.

Tale intervento normativo introduce **“la parità tra scuola pubblica e scuola privata”**. Viene riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della

vita.

Il superiore proposito è espressamente affermato dal comma 1, dell'art. 1 della Legge 62/2000 secondo cui: *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*.

In perfetta coerenza con tale previsione normativa, la restante parte dell'art. 1 della Legge 62/2000 fornisce già un'articolata disciplina di principio in ordine ai requisiti che le scuole non statali devono possedere al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della parità da parte del Ministero.

Ma vi è di più!

La parte conclusiva della Legge in esame contiene una lunga serie di deleghe con le quali si impone al Governo di adottare dei provvedimenti volti a definire la disciplina di dettaglio, fornendo, altresì, delle indicazioni di principio aventi carattere vincolante.

Ebbene, la più rilevante di queste deleghe è la sesta, con la quale il Legislatore impone al Governo l'adozione di un decreto volto ad attuare *“il definitivo superamento delle disposizioni del testo unico, [n.d.r. D. Lgs. 297/1994] anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”*.

In definitiva, l'intero impianto della Legge 62/2000 non potrebbe essere più eloquente nel dichiarare ed affermare l'abrogazione (e quindi il superamento) di tutte le norme previgenti in materia.

Ed ancora, la ricostruzione appena operata risulta ulteriormente confermata, ove ne fosse bisogno, dalle disposizioni di attuazione alla delega di cui sopra, contenute nella Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861), versata in atti, con la quale il Ministero odierno resistente ha approvato il testo coordinato

delle disposizioni in materia di parità scolastica.

Attraverso tale testo coordinato il Ministero ha, per l'ennesima volta, confermato il definitivo superamento del previgente sistema scolastico non statale.

L'assetto appena descritto costituisce un punto fermo ed incontestato nell'attività di produzione normativa, nonché nelle prassi amministrative che hanno caratterizzato gli anni successivi al 2000 e fino al momento in cui si scrive.

Un'importante riprova di ciò è costituita proprio dal comma 114, art. 1 della Legge 107/2015, di cui sopra si è già ampiamente parlato, **nonché dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016**, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”*.

Tale Decreto ha espressamente riconosciuto identico valore sia al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali che a quello svolto nelle scuole paritarie, secondo quanto disposto dall'allegata “Tabella A”, quadro D “Titoli di servizio”, punto D.1.1., che di seguito si riporta per comodità espositiva (e versato in atti in forma integrale):

D	Titoli di servizio	
D.1.1	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico	Punti 0,70 Per ciascun anno di servizio

Infine, è appena il caso di ricordare che proprio il Ministero odierno resistente ha costantemente riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'aggiornamento delle

Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili per l'assunzione, come dagli allegati 1 e 2 del D.M. del 1 aprile 2014, n. 235.

Ed allora, appare chiaro che molteplici elementi vietano tassativamente qualsiasi differenziazione tra servizio svolto presso le paritarie e servizio svolto presso le statali.

Alla luce di quanto precede risulta patente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale oggi impugnata nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, attribuisce 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo il servizio svolto presso le scuole paritarie (cfr. Lista degli Allegati - Allegato D e relativa nota n. 4).

Tale Provvedimento appare, innanzitutto, erroneo in quanto ripropone una distinzione tra scuole pareggiate e parificate che è ormai superata da ben 16 anni, e dunque ormai del tutto giuridicamente **insignificante!**

In secondo luogo, l'Ordinanza si pone in aperto contrasto con l'art. 1, comma 2, della Legge 62/2000, con l'art. 1, comma 114 della Legge 107/2015, nonché con il Decreto Ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016.

Ne discende, quindi, l'illegittimità in relazione ai profili appena individuati.

Ma vi è un ulteriore e dirimente aspetto che merita di essere posto oggi in rilievo.

Ed invero, come visto sopra, il Provvedimento impugnato si pone in aperto contrasto non solo con le disposizioni normative sopra indicate, ma anche con la stessa attività amministrativa posta in essere negli anni dal Ministero odierno resistente.

Si è, infatti, ampiamente dimostrato che sia nell'attività di definizione della normativa di dettaglio, sia nell'esecuzione concreta di tali norme, il Ministero ha sempre considerato del tutto pacifica la definitiva sussunzione delle quattro tipologie di scuole non statali originarie, nell'unica tipologia di scuola **“PARITARIA”**, come definitivo superamento del sistema previgente.

In quest'ottica, risulta assolutamente incoerente, oltre che anacronistico, tornare a parlare di distinzione tra pareggiate e parificate, senza prevedere espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

In proposito la più autorevole giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che gli atti a carattere generale (come quello oggi impugnato), *“sono censurabili nei limiti della loro coerenza interna e con gli scopi di tutela che sono esplicitamente prefissati dalla norma attributiva del potere, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità”* (TAR Roma sez. II, 13.01.2015, n. 424, *ex plurimis* anche TAR Reggio Calabria, 28 maggio 2014, nr. 225, TAR Lazio, II ter, 14 ottobre 2014, nr. 10338).

Donde l'ulteriore motivo di censura.

**III. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA,
IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Senza recesso alcuno dalla superiore difesa, con il presente motivo di censura si mettono in rilievo ulteriori e dirimenti profili di illegittimità che affliggono il Provvedimento oggi impugnato.

Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che l'O.M. abbia concretato una palese disparità di trattamento tra docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che, come parte ricorrente, hanno prestato servizio nelle scuole paritarie.

Ed infatti, l'O.M. oggi impugnata riconosce ai primi un punteggio di 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo, negando invece ai secondi ogni riconoscimento ai fini della mobilità.

Tuttavia, tale differenza di trattamento non appare sorretta da alcuna apprezzabile ragione giustificatrice.

Come già ampiamente illustrato, invero, l'esperienza professionale maturata presso le scuole statali è ontologicamente identica rispetto a quella maturata presso le scuole paritarie.

Ciò lo si evince dalla normativa sopra illustrata, e più precisamente dalla Legge 62/2000, che ai fini del riconoscimento della “parità” impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).

Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.

Appare opportuno porre l'attenzione sull'insegnamento della più autorevole giurisprudenza sul punto, secondo cui: *“la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, potendo la scuola paritaria mantenere il proprio status solo, ed in quanto, essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 della norma, fra cui, per quanto qui interessa, spicca "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, sentenza n. 2473 del 4 maggio 2010 e n. 4658 del 17 ottobre 2013)”* (TAR Napoli, sez. VIII, 18/06/2015, n. 3261).

Il precedente appena citato non costituisce di certo un assunto isolato.

Ed infatti, anche la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine *“di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost.”* (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Ed ancora il TAR Napoli ha chiarito che *“Alla luce del quadro normativo di cui alla l. n. 62 del 2000 che disciplina l'istituto del riconoscimento di parità scolastica in armonia con l'art. 33 cost. - una volta soddisfatte tutte le condizioni normative - il riconoscimento della scuola come paritaria si atteggia non più quale concessione, assentita quasi "intuitu personae", bensì come atto dichiarativo, di riconoscimento del carattere di servizio pubblico svolto, che lo Stato emana previa verifica dell'idoneità tecnica secondo parametri legislativamente*

prefissati”.

In quella stessa sede, il medesimo TAR ha precisato che la scuola paritaria deve assicurare “*un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali*” (TAR Napoli, sez. VIII, 07.03.2013, n. 1290).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione resistente in sede di mobilità.

Donde, evidentemente una chiara disparità di trattamento ai danni dei docenti delle scuole paritarie, come parte ricorrente.

Disparità che risulta ancora più irragionevole in considerazione del fatto che ai sensi della Legge 62/2000 le scuole “pareggiate” e “parificate” non esistono più, essendo state poi sostituite dall’unica categoria delle “paritarie”.

Al contrario, l’Amministrazione resistente continua erroneamente a considerare esistenti le predette due tipologie di scuola non statale.

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che parte ricorrente è stata ingiustamente discriminata, in quanto le è stato negato il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

Più precisamente, l’Allegato D e relativa nota n. 4), dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016, viola i seguenti principi costituzionali:

- **Art. 3 Cost.** per violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità sottesi al principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, in quanto non riconosce ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie il punteggio, riconosciuto, invece, ai docenti che hanno svolto servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate;
- **Art. 51 Cost.** per violazione del principio che assicura a tutti i cittadini l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, in quanto parte ricorrente è ostacolata nel raggiungimento della sede ambita in sede di mobilità, a causa della

mancata attribuzione del superiore punteggio, risultando così violato il principio meritocratico;

- **Art. 97 Cost.**, per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, da cui discendono i corollari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'imparzialità, tenuto conto della finalità perseguita dalla Legge 107/2015 di selezionare il personale docente sulla scorta dei curricula e dei titoli professionali effettivamente posseduti.

La previsione normativa di cui al l'Allegato D e relativa nota n. 4), dell'O.M. 241/2016, oltre a violare la Legge n. 62/2000, viola anche la Costituzione e precisamente gli artt. 3, 51 e 97.

Donde l'ulteriore motivo di censura.

IV – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CLAUSOLA 4 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE

- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Ulteriore motivo di censura dell'Ordinanza Ministeriale oggi impugnata riguarda la disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo (punti 6, per ciascun anno di servizio), ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo (punti 3, per ciascun anno di servizio).

Tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

Appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.

Ed invero, la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata "Principio di non discriminazione", al punto 1 stabilisce che: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato"*

comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: *“la nozione di “condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev’essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... la clausola 4, punto 1, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.*

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità.

In ragione di quanto precede, appare illegittimo il Provvedimento impugnato nella parte in cui istituisce una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.

E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da

illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto).

Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.

Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l'attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in capo al personale non di ruolo.

Da quanto sopra ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'attribuzione del medesimo punteggio per il servizio prestato nel periodo di pre-ruolo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

Donde l'illegittimità del Provvedimento impugnato.

SUL PERICULUM IN MORA

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dal termine perentorio entro cui va depositata la domanda di mobilità. La stessa, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'O.M. n. 241/2016, dovrà essere presentata, nel caso di parte ricorrente, entro il **3 giugno p.v.** (giusta proroga del termine ultimo, inizialmente previsto, del 30.5.2016).

Ed invero, dalla decorrenza del termine ultimo di presentazione della domanda discenderà la formazione delle graduatorie di mobilità del personale docente in brevissimo tempo (entro fine luglio, e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, ovvero entro il primo settembre 2016), e conseguentemente si realizzerà l'effettiva assegnazione dei posti a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, alla quale verrà attribuita l'assegnazione della sede definitiva alla quale sarà vincolata per i prossimi tre anni.

Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni.

E' evidente che ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe **inutiliter data.**

Il Provvedimento censurato, non consentendo a parte ricorrente una corretta attribuzione del punteggio, determina certamente il prodursi di un pregiudizio grave ed irreparabile, poiché ciò impedisce (o comunque ostacola seriamente) il raggiungimento della sede ambita.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì

appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare monocratica in esame.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO ROMA

- in via istruttoria, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati;
- in via istruttoria subordinata, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, ed adottare in via interinale ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;

Si chiede contestualmente l'accoglimento del gravame in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., siccome idoneo a garantire ai ricorrenti le necessarie certezze nell'organizzazione della propria carriera.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo – Roma, 3 giugno 2016.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Maria Saia